

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 60 Data: 07/08/2014	Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette, del mese di agosto alle ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

SPINELLI DOMENICA	P	CASADEI FILIPPO	P
UGOLINI GIANLUCA	P	FABBRO ALFREDO	P
FORTE JARI	A	PAOLUCCI CRISTIAN	P
BIANCHI ROBERTO	P	TORDI FABIA	P
FABBRI FABIO	P	ARANGIO GIUSEPPE	P
MORRI MICHELE	P		

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Necco.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: BIANCHI ROBERTO, UGOLINI GIANLUCA, PAOLUCCI CRISTIAN.

La seduta è straordinaria.

**OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario nei poteri del Consiglio Comunale n. 55 in data 30/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'RPEF nella misura dello 0,80%, senza alcuna soglia di attenzione;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate e delle stime di gettito effettuate tramite il Portale del federalismo fiscale ammonta a € 840.000,00;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione strategica e operativa dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2014-2016;

Valutata l'opportunità, nell'ambito delle politiche fiscali perseguite da questa amministrazione, di destinare gli spazi di manovra per la riduzione della pressione fiscale a salvaguardia dei redditi da lavoro, riducendo il gettito dell'addizionale comunale IRPEF ed introducendo aliquote differenziate in funzione del reddito, secondo il principio di progressività dell'imposta;

Visto altresì il verbale di concertazione con le OO.SS. sulle linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 sottoscritto in data 22 luglio 2014;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2014;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra indicato, stabilire aliquote flessibili dell'addizionale IRPEF determinate in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,60%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75%
Oltre € 75.000	0,80%

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF fino a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 640.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2012 (ultimo anno disponibile), opportunamente attualizzate;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il comunicato del Ministero dell'interno – Finanza locale in data 15/07/2014, con il quale è stata annunciata l'ulteriore proroga al 30 settembre 2014 del termine di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 25/07/2014 (verbale n. 11/2014), ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 30/11/2011 esecutivo, come di seguito indicato:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,60%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75%
Oltre € 75.000	0,80%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF fino a €. 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Di quantificare presuntivamente in € 640.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, determinato sulla base delle stime effettuate sul Portale del federalismo fiscale (redditi 2012) opportunamente attualizzate al 2014;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del d.L. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

Il Responsabile dell'area servizi finanziari
Dott.ssa Elena Masini

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:15

Presenti in aula n. 9

I Consiglieri di opposizione presentano la proposta di emendamento allegata al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente proposta di emendamento, allegata al presente atto;

con il seguente risultato della votazione:

favorevoli n. 3 contrari n. 6 (Spinelli, Ugolini, Bianchi, Fabbri, Morri, Casadei) Astenuti n.

//

DELIBERA

1. Di non approvare la proposta di emendamento allegata al presente atto

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente proposta di deliberazione

Visti i pareri espressi dai Responsabili di Area interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed inseriti nel presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in esame il parere della IV Commissione Consiliare, nella seduta del 05.08.2014, come da documentazione in atti;

Preso atto dell'integrale dibattito sull'argomento risultante da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

con il seguente risultato della votazione:

favorevoli n. 6 contrari: n. 3 (Fabbro, Paolucci, Tordi) astenuti: //

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera allegata

Quindi data l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, resa con gli stessi risultati della precedente:

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 22:40

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 25.07.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott.ssa Elena MASINI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 25.07.2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Elena MASINI

Copia Conforme

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Domenica SPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania NECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, come da attestazione resa dal dipendente incaricato (n. pubblicazione on line 419 data 02/09/2014), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 69/2009.

Coriano, 02/09/2014

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania NECCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Coriano, 02/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania NECCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Coriano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania NECCO